



## CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO COMMERCIO  
DIVISIONE AMMINISTRATIVA COMMERCIO E OPI**

**ATTO N. ORDS 149**

**Torino, 19/06/2026**

### **ORDINANZA**

**OGGETTO:** DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO, CESSIONE, CONSUMO E DETENZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI IN VETRO E/O IN METALLO IDONEI ALL'OFFESA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI BATTISTA MARTEDI' 23 GIUGNO 2026 NEL CENTRO CITTADINO.

Visti:

- l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, che ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

### **DATO ATTO**

- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato – rigettando la censura di violazione dell'art. 41 della Costituzione – che “Questa Corte ha costantemente negato che “sia configurabile una lesione della libertà d’iniziativa economica allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità sociale”;
- che, ai sensi del proprio Statuto, il Comune di Torino persegue, fra le sue finalità: la tutela e promozione dei diritti costituzionalmente garantiti, contribuendo a rendere effettivo il diritto dei cittadini alla tutela della salute dei lavoratori; la tutela dell’ambiente di vita, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento; la promozione del rispetto della dignità delle persone e della sicurezza sociale;
- che i commi 1 e 2 dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000 stabiliscono che:  
*"1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:*

a. all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b. allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto.

2. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza."

#### CONSIDERATO CHE

in relazione all'evento indicato in oggetto, con nota dell'Ufficio di Gabinetto – CAT.A.4/26.GAB. prot. 0144268 del 18/06/2026 - la Questura informa la Città che

- “dalle ore 18.30, avrà luogo la sfilata inaugurale dei Festeggiamenti Patronali di San Giovanni con la partecipazione delle “Turinstars Majorettes”, Team storico della Nazionale Italiana Majorettes F.I.G.M. accompagnato da una Banda di formazione metropolitana e Personaggi Storici. Il concentramento è previsto presso l'area verde dei giardini Cavour e il percorso si svilupperà lungo: via Giolitti (contromano), via Plana (contromano), piazza Vittorio Veneto, via Po, piazza Castello (corridoio Taxi), via Palazzo di Città, via XX Settembre, via IV Marzo, via Milano, via San Francesco d'Assisi, via Pietro Micca con arrivo in piazza Castello davanti palazzo Madama.
- alle ore 22.00 in Piazza Castello si terrà l'Accensione del Farò.

- OMISSIS -

#### **DIVIETO DI VENDITA E DETENZIONE PER ASPORTO E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI IDONEI ALL'OFFESA**

... di voler disporre dalle ore 16.00 di martedì 23 giugno 2026 alle ore 2.00 di mercoledì 24 giugno 2026, e comunque sino a quando sarà rilevata presenza di pubblico, lungo tutto il percorso del corteo sopraccitato, il divieto di:

- vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire pericolo, anche se erogate da distributori automatici (i gestori di questi ultimi dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione);
- consumo e detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo pericolo per la pubblica incolumità,

*nonché il loro abbandono al di fuori degli appositi raccoglitori”.*

#### RILEVATO

- che l’abbandono in spazi pubblici di contenitori di bevande in vetro e/o metallo contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano e può creare grave pregiudizio dell’incolumità delle persone in quanto costituisce fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi abitano e transitano; inoltre, detti contenitori in alcuni casi possono essere utilizzati come strumenti atti ad offendere;
- che per le ragioni già esposte, sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare e di urgenza, nonché strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di tutela della pubblica incolumità;

#### VISTO

- l’art. 54 c. 4 del D.lgs. n. 267/2000 che:
  - al comma 4 prevede che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotti, con atto motivato, i provvedimenti (anche) contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
  - al comma 4 bis precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione;

#### DATO ATTO

che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto;

per le motivazioni illustrate in premessa in occasione dei FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI BATTISTA

#### ORDINA

**dalle ore 16.00 di martedì 23 giugno 2026 alle ore 2.00 di mercoledì 24 giugno 2026 e comunque sino a quando sarà rilevata presenza di pubblico**

il divieto di:

A) vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, dei titolari di SCIA di somministrazione temporanea, di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine o in contenitori idonei all’offesa che

possano costituire pericolo per la pubblica incolumità, anche se erogate da distributori automatici, i cui gestori dovranno provvedere a ogni misura e adempimento necessari per impedirne l'erogazione;

B) consumo in luogo pubblico di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine o in contenitori idonei all'offesa, nonché il loro abbandono al di fuori degli appositi raccoglitori;

C) detenzione in luogo pubblico di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine o in contenitori idonei all'offesa, nonché il loro abbandono al di fuori degli appositi raccoglitori

nelle seguenti vie e piazze:

- area verde dei giardini Cavour;
- via Giolitti;
- via Plana;
- piazza Vittorio Veneto;
- via Po;
- piazza Castello;
- via Palazzo di Città;
- via XX Settembre;
- via IV Marzo;
- via Milano;
- via San Francesco d'Assisi;
- via Pietro Micca;
- piazza Castello.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Comando del Corpo Polizia Municipale di Torino al fine della notifica e/o più ampia diffusione oltre che all'esecuzione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino – al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione e del coordinamento delle Forze di Polizia dello Stato.

#### AVVERTE

- che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 7 agosto, n. 241;
- che l'inosservanza delle disposizioni di cui al **punto A)** della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. **650 C.P.**;
- che l'inosservanza delle disposizioni di cui ai **punti B) e C)**, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti, è punita ai sensi dell'art. **7 bis, secondo comma, del D.Lgs.18.8.2000 n. 267**, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 e con la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione;

- che è comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Torino entro il termine di trenta giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i.:

Autorità emanante: Città di Torino. Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: Area 1 – Dipartimento Commercio – Divisione Amministrativa Commercio e OPI – Ufficio Manifestazioni Temporanee – Via Meucci 4, Torino.

Il Sindaco

Firmato digitalmente da Stefano Lo Russo